



**COMUNE DI GANDOSSO**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

**Prot.2554**

**ORDINANZA N.12/2022**  
**Del 29.06.2022**

**RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE**

**IL SINDACO**

**VISTI** il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’articolo 98 che prevede che “coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)”, il DPCM 04.06.1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali, nonché l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

**PRESO ATTO** che con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n.917 del 24.06.2022 è stato dichiarato lo stato di crisi regionale connesso al contesto di criticità idrica nel territorio regionale sino al 30 settembre 2022 (salva eventuale proroga nel caso permanga la situazione di crisi idrica) a causa della grave situazione di siccità ed il conseguente deficit idrico che sta interessando diverse aree del territorio regionale;

**CONSIDERATA** l’endemica carenza idrica che sta caratterizzando l’attuale periodo;

**CONSIDERATO** che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e ritenendo che l’acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;

**RITENUTA** necessaria l’adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l’uso dell’acqua potabile per altri usi;

**VISTA** la comunicazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato Uniacque Spa;

**ORDINA**

A tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al 30.09.2022, il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per :

- l’irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati. E’ consentita l’irrigazione e l’annaffiatura straordinaria nella fascia oraria 21.30-06.30 per evitare la moria di piante o prati se recentemente costituiti;
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
- il lavaggio di veicoli privati;

- il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua. E' autorizzato l'utilizzo dell'acqua potabile per la sopravvivenza di animali acquatici;

- tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico. Si precisa che è consentito l'utilizzo dell'acqua potabile per l'annaffiamento degli orti nella fascia oraria 21.30-06.30 con la raccomandazione di utilizzare sistemi di irrigazione volti a limitare lo spreco di acqua;

### **INVITA**

altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini;

### **AVVERTE**

che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con l'applicazione della pena pecuniaria ivi prevista;

### **DISPONE**

l'adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, tese a far rispettare l'ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi (idranti, ecc.).

### **DISPONE**

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente;

- l'invio di copia del presente provvedimento:

alla Regione all'indirizzo [presidenza@pec.regione.lombardia.it](mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it);

alla Prefettura di Bergamo;

### **AVVERTE**

che contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- I. ricorso giurisdizionale avanti al TAR territorialmente competente (Brescia) entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza (Legge 6 Dicembre 1971 nr. 1034 così come modificata dalla legge 205/2000).
- II. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. (D.P.R. 1199/1971).

**IL SINDACO**  
**Maffi dott.Alberto**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n.445/2000 e del D.Lgs.n.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art.17 comma 2.